



IN QUESTO NUMERO

- Per l'attribuzione della retribuzione di posizione si fa riferimento al numero di abitanti degli enti in cui il segretario svolge la propria attività - Corte dei Conti Lombardia parere n. 139 del 31 marzo 2014.
- Ministero dell'Interno: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, indennità di fine mandato Sindaco - parere Class.15900/TU/00/82 del 25 marzo 2014.
- ARAN: computo del periodo di malattia dei dipendenti, devono essere considerati anche i giorni festivi o comunque non lavorati - orientamento applicativo.
- RGS: Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2013) e Monitoraggio anno 2014 - Circolare n. 13 del 31 marzo 2014.
- RGS: Monitoraggio delle opere pubbliche - nuova tempistica relativa all'invio dei dati.
- Approvazione definitiva del disegno di legge "Disposizioni su Città metropolitane, Province e Unioni dei Comuni".
- Elezione Europee ed amministrative del 25 maggio 2014: Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature
- Elezione amministrative del 25 maggio 2014: Presentazione delle candidature: inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.
- Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate.
- Emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica - circolare n. 1 del 31 marzo 2014

Per l'attribuzione della retribuzione di posizione si fa riferimento al numero di abitanti degli enti in cui il segretario svolge la propria attività - Corte dei Conti Lombardia parere n. 139 del 31 marzo 2014.

In merito alla retribuzione di posizione del Segretario, la Corte dei Conti della Lombardia si è espressa affermando che, sulla base di una corretta interpretazione letterale e sostanziale del contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali, non si fa riferimento alla fascia di appartenenza del segretario, ma al numero di abitanti degli enti in cui il segretario svolge la propria attività in concreto.

L'articolo 3 (stipendio tabellare) punto 6 del contratto, infatti, non fa riferimento alla fascia di appartenenza del segretario, ma al numero di abitanti degli enti in cui il segretario svolge la propria attività.

Pertanto nel caso specifico in cui ad esempio il Sindaco ha nominato il segretario dell'ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all'entità demografica dello stesso ossia un segretario generale di fascia B e questi, successivamente, abbia conseguito a seguito dei corsi di specializzazione di cui all'art. 14 del DPR n. 465/1997 l'idoneità con l'iscrizione nella fascia professionale A (che consente la titolarità in comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti), si deve continuare a riconoscere la retribuzione di posizione di euro 15.584,45, corrispondente alla

fascia B - classe II e non quella di euro 21.781,93 corrispondente alla fascia A- classe 1B.

Ministero dell'Interno: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 , indennità di fine mandato Sindaco - parere Class.15900/TU/00/82 del 25 marzo 2014.

Il Ministero dell'Interno, fornisce chiarimenti in merito alla quantificazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere al sindaco.

Il caso riguarda una Amministrazione Comunale che nel mese di gennaio 2003 aveva fissato l'indennità per il sindaco in una misura inferiore rispetto alla tabella A allegata al D.M. n.119/2000, la stessa Amministrazione deliberava un'ulteriore diminuzione dell'indennità a seguito di espressa richiesta del primo cittadino.

L'amministrazione comunale, alla scadenza della consiliatura, provvedeva alla determinazione dell'indennità di fine mandato per il sindaco facendo riferimento all'indennità mensile effettivamente corrisposta, in linea con le direttive Ministeriali emanate con circolare n. 5/2000.

Si pone il problema se l'importo dell'emolumento in questione debba essere calcolato sulla base di quanto percepito o sulla base dell'importo tabellare indicato nella succitata tabella A.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno sostiene che dalla formulazione

testuale della disposizione dell'art. 82, comma 8, lettera f) del decreto legislativo n.267/2000, si evince che l'indennità di fine mandato costituisce "un'integrazione" dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo.

L'istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Per quanto più in particolare attiene alle modalità di calcolo dell'indennità in questione, il Ministero, con la circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, ha provveduto a comunicare quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con il quale è stato riconfermato che l'emolumento de quo deve essere commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.

ARAN: computo del periodo di malattia dei dipendenti, devono essere considerati anche i giorni festivi o comunque non lavorati - orientamento applicativo.

In relazione alla problematica del computo dei giorni di assenza per malattia del personale dipendente,

l'ARAN sostiene che devono essere considerati anche i giorni festivi o comunque non lavorati che ricadano comunque all'interno del periodo di malattia.

Tale indicazione è conforme all'orientamento assolutamente prevalente ed ormai consolidato in giurisprudenza per cui, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, nel computo del periodo di malattia del dipendente devono essere conteggiati anche i giorni festivi che ricadano all'interno del periodo di malattia in virtù di una presunzione "iuris tantum" di continuità della stessa desumibile dalla circostanza che essi sono preceduti o seguiti da giorni di malattia, a prescindere dalla presentazione o meno della certificazione medica del lavoratore. (Cass. 1.6.1992 n. 6599; Cass. 4.3.1991 n. 2227; Cass. 26.2.1990 n. 1459; Cass. 22.2.1990 n. 1337).

Questa regola trova applicazione sia nel caso dell'assenza per malattia di durata tale da ricomprendere anche il sabato e la domenica e giustificata con un unico (il primo) certificato medico; sia nel caso in cui, dopo un'assenza per malattia giustificata da un primo certificato medico, nella giornata del lunedì, di ripresa del lavoro, il dipendente si assenti ulteriormente sempre per malattia, sulla base di un nuovo e diverso certificato medico.

Solo, nel caso in cui l'ultimo giorno di assenza, in base al certificato medico, cada di venerdì, ed il lunedì vi è la regolare ripresa dell'attività lavorativa,

il sabato e la domenica successivi, in presenza di un orario articolato su cinque giorni, non dovranno essere conteggiati.

Sono esclusi, invece dal computo i giorni festivi o non lavorativi successivi a quello indicato come finale nella prognosi medica e seguiti dal ritorno al lavoro del dipendente.

Ai fini di quanto sopra detto, quindi, quello che rileva è solo la circostanza che, dopo un periodo di assenza per malattia, nella giornata del lunedì il dipendente non riprenda servizio sempre per motivi di malattia, risultante dalla certificazione medica, anche se la nuova non abbia alcuna attinenza o continuità con quella precedente.

In tale ambito, pertanto, non si pone alcuna necessità per il datore pubblico, per computare nel periodo di comperto anche il sabato e la domenica, di disporre di una certificazione recante anche la diagnosi della malattia che ha colpito il dipendente.

<http://www.aranagenzia.it>

RGS: Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2013) e Monitoraggio anno 2014 - Circolare n. 13 del 31 marzo 2014.

La Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso la circolare n. 13 del 31 marzo, emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della Funzione Pubblica, contenente le istruzioni per l'invio delle informazioni previste dal titolo V del d.lgs. n. 165 del 2001 limitatamente alle seguenti rilevazioni:

- Monitoraggio - anno 2014 (Indagine congiunturale trimestrale)
- Relazione allegata al Conto annuale - anno 2013 (Consuntivo attività)

Successivamente saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione "Conto annuale 2013".

A) Monitoraggio - (Indagine congiunturale trimestrale)

Per l'anno 2014 partecipano al Monitoraggio, comportante l'invio con cadenza trimestrale dei dati mensili relativi all'andamento delle spese e dell'occupazione, le seguenti tipologie di enti:

Comuni (limitatamente ad un campione formato da 598 enti);

Province;

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

Istituti di Ricoveri e Cura a Carattere Scientifico;

Aziende ospedaliere universitarie;

Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella dotazione organica);

Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità nella dotazione organica);

Modalità d'invio - tutti gli Enti tenuti all'invio dei dati del monitoraggio trimestrale trasmettono i dati in SICO utilizzando le specifiche maschere web accessibili all'indirizzo www.sico.tesoro.it.

Termini d'invio, Trimestre di rilevazione e Scadenze:

I Trimestre (gennaio, febbraio e marzo) - 30 aprile 2014

II Trimestre (aprile, maggio e giugno) - 31 luglio 2014

III Trimestre (luglio, agosto e settembre) - 31 ottobre 2014

IV Trimestre (ottobre, novembre e dicembre) - 31 gennaio 2015

B) Relazione allegata al Conto annuale 2013

L'invio dei dati relativi all'anno 2013 avverrà in una sostanziale invarianza di contenuto rispetto alla rilevazione relativa all'anno precedente per i contratti/tipologie di Enti interessati: Enti Locali (Comuni, Unioni di Comuni e Province), Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (ASL e Aziende Ospedaliere), Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Termini di invio dei dati in SICO sono stabiliti dal 7 aprile al 9 maggio 2014 per tutte le tipologie di enti.

C) Relazione illustrativa 2013

Tutte le restanti Istituzioni inviano una Relazione illustrativa consistente in un documento descrittivo dei risultati della gestione dell'anno 2013 (attività svolte, personale coinvolto, prodotti/risultati ottenuti).

Il Termine d'invio della relazione illustrativa è stabilito dal 1° giugno al 31 luglio 2014.

I modelli di rilevazione relativi al Monitoraggio e alla Relazione sono disponibili in formato elettronico nel

sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente indirizzo: www.HomePageSico.mef.gov.it.

Nello stesso sito è possibile consultare la Circolare n. 13 del 31 marzo 2014.

<http://www.rgs.mef.gov.it>

RGS: Monitoraggio delle opere pubbliche- nuova tempistica relativa all'invio dei dati.

La Ragioneria Generale dello Stato rende disponibile la nuova tempistica di invio dei dati relativi al monitoraggio delle opere pubbliche in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica) nonché ai soggetti diversi dalle

amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

Di seguito il calendario :

a. Dal 30 settembre al 31 ottobre 2014: comunicazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30/06/2014;

b. Dal 1° gennaio al 30 gennaio 2015: comunicazione dello stato di attuazione delle opere riferite al 31/12/2014.

Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.rgs.mef.gov.it>

Approvazione definitiva del disegno di legge "Disposizioni su Città metropolitane, Province e Unioni dei Comuni".

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Cambia da subito l'assetto istituzionale degli Enti Locali italiani in quanto, con l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il prossimo 25 maggio non si voterà per le Province.

Il testo approvato dalla Camera è reperibile su:

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0019050&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1542-B-e-sede=-e-tipo=

Elezioni Europee ed amministrative del 25 maggio 2014: Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti, tra questi anche gli organi "politici" Consiglieri e assessori comunali e provinciali.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenze n. 715, 716 e 717 del 21 gennaio - 13 febbraio 2014, ha affermato che i Consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare "in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono".

Di conseguenza, i consiglieri e assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni della

provincia, mentre i Consiglieri e assessori comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del Sindaco e del Consiglio del loro Comune. Peraltro, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la legittimazione sussiste ogni qual volta le consultazioni abbiano carattere nazionale (elezioni europee, elezioni politiche, referendum) o carattere regionale.

Elezioni amministrative del 25 maggio 2014: Presentazione delle candidature: inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183.

Deve, pertanto, ritenersi che trovi tuttora applicazione l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con parere n. 283/00 - Sezione Prima - del 13 dicembre 2000.

Nel citato parere, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dagli articoli 2 e seguenti

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia).

Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (ora, art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;
- e da escludere l'applicazione al procedimento elettorale generale che consente la presentazione di documenti amministrativi mediante fax o posta elettronica.

Negli stessi sensi si è nuovamente espresso lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato - Sezione quinta - n. 2178 del 16 aprile 2012).

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni - a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo - « non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2014 (serie generale n. 75) è stata pubblicata la circolare 14 febbraio 2014, n. 1/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica.

La circolare, che fa seguito alla circolare n. 2/2013, del 19 luglio 2013, intende offrire un indirizzo interpretativo uniforme circa gli ambiti di applicazione della disciplina prevista in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione di dati, che tenga conto delle diverse possibili situazioni di fatto alle quali si applica la normativa di riferimento, anche in relazione alle previsioni generali del «Piano nazionale anticorruzione».

La circolare delinea l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di dati contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni.

In sostanza la circolare afferma che esiste una categoria generale di enti di diritto privato, ai quali devono applicarsi le regole di trasparenza, consistente negli «enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse».

Compongono tale categoria:

a) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo, che determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza;

b) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Il testo della circolare è reperibile su: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158262/circolare_1_2014_trasparenza.pdf

Emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica - circolare n. 1 del 31 marzo 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica la circolare n. 1 del 31 marzo 2014, interpretativa del decreto 3 aprile 2013, n. 55, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle pubbliche amministrazioni.

La circolare fornisce le indicazioni relative alle modalità attuative dell'obbligo di fatturazione elettronica, chiarendo tutti gli aspetti applicativi riguardanti il termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e l'impossibilità di recapito della fattura elettronica.

Il DM 3 aprile 2013, n. 55 impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione di dette fatture.

Più in dettaglio, le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche, così come identificate ai sensi del comma 209 dell'articolo 1 della Legge 244/2007, sono chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il termine entro cui le amministrazioni devono provvedere è tre mesi prima della data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica. La circolare chiarisce che valgono i medesimi termini anche le amministrazioni al momento non obbligate al ricevimento della fattura elettronica (gli enti locali).

ulteriori informazioni su:

<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>